



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC GESTIONE CONTRATTI"

N. 240

DEL 26/03/2026

OGGETTO

ID20SER009_SERVIZIO DI PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DEI SOGGETTI AFFERENTI AI DIPARTIMENTI PER LE DIPENDENZE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) LOTTI 1-2-3 E DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASU GI) LOTTI 4-5-6-7. ADEGUAMENTO PREZZI LOTTI 4-5-6-7 (ASUGI).

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del
Responsabile del Procedimento

delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamate le seguenti disposizioni:

Vista la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 01/01/2019 dell'azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);

Vista la L.R. n. 27/2018 art. 4, prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, in concerto con la Centrale Unica di Committenza Regionale – Soggetto Aggregatore (CUC-SA), nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

Visto il Decreto n. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva dell'Atto Aziendale;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 di adozione del Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 550 del 13/07/2021 con la quale è stato aggiudicato, tra l'altro, il servizio di prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei soggetti afferenti ai Dipartimenti per le Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) Lotti 4-5-6-7, per un periodo di 48 mesi, come di seguito riportato:

LOTTO	AGGIUDICATARIO	AGGIUDICATARIO
4	DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE	attività educative
5	LA QUERCIA SOC. COOP. SOCIALE	attività di reinserimento sociale e lavorativo
6	RTI: LA COLLINA SCS-DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE	attività semiresidenziali e di sostegno alla domiciliarità
7	RTI: LA QUERCIA-DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE- LA COLLINA SCS	attività di educazione, prevenzione e promozione della salute rivolte ai giovani

- le Convenzioni sottoscritte in data 21/09/2021 con gli operatori economici affidatari dei lotti come sopra individuati: Lotto n. 4 Convenzione prot. Arcs n. 35131; Lotto n. 5 Convenzione prot. Arcs n. 35132; Lotto n. 6 Convenzione prot. Arcs n. 35133; Lotto 7 Convenzione prot. Arcs n. 35134;

- la Determinazione dirigenziale ARCS n. 648 del 25/09/2025 che ha disposto ai sensi dell'Art. 4.2 (Opzioni e rinnovi) del Disciplinare di gara e dell'Art. 5 (Durata del servizio) della Convenzione, il rinnovo del contratto d'appalto per servizio di prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei soggetti afferenti ai Dipartimenti per le Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) Lotti 1-2, e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) Lotti 4-5-6-7, per un periodo di 48 mesi (ID20SER009) con le attuali società affidatarie per un periodo di 48 mesi, dal 01/10/2025 al 30/09/2029;
- l'atto di rinnovo contrattuale sottoscritto in data 21/09/2021 con gli operatori economici affidatari dei lotti come sopra individuati: Lotto n. 4 Convenzione prot. Arcs n. 1236 del 15/01/2026; Lotto n. 5 Convenzione prot. Arcs n. 387 del 08/01/2026; Lotto n. 6 Convenzione prot. Arcs n. 3486 del 29/01/2026; Lotto 7 Convenzione prot. Arcs n. 389 del 08/01/2026;

Preso atto che:

- con nota acquisita al prot. Arcs n. 38462 del 26/09/2024, e prot. n. 34672 del 02/09/2025, agli atti del competente ufficio, la società Duemilauno Agenzia Sociale affidataria del Lotto 4,
- con nota acquisita al prot. Arcs n. 38554 del 27/09/2024 e prot. n. 35705 del 10/09/2025, agli atti del competente ufficio, la società La Collina Soc. Coop. Sociale Onlus in qualità di Capofila del Raggruppamento d'Impresa affidatario del Lotto 6,
- con note acquisite al prot. Arcs n. 38640 e prot. n. 38716 del 30/09/2024, prot. n. 34641 del 02/09/2025, agli atti del competente ufficio, la società La Quercia Soc. Coop. Sociale affidataria del Lotto 5 e in qualità di Capofila del Raggruppamento d'Impresa affidatario del Lotto 7,

hanno avanzato richiesta di adeguamento prezzi, per intervenuto rinnovo del CCNL Cooperative sociali 2023-2025;

Evidenziato che la finalità della revisione prezzi è, da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico ad ottenere prestazioni non esposte, col tempo, al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, e della conseguente incapacità degli operatori economici di farvi compiutamente fronte e, dall'altro di evitare che il corrispettivo dei contratti subisca aumenti incontrollati e tali da sconvolgere il quadro economico-finanziario sulla cui base sono avvenute le stipulazioni dei relativi contratti;

Considerato l'appalto di cui trattasi ad alta intensità di manodopera, per i quali il CCNL delle Cooperative Sociali ha subito un sensibile aumento del costo del lavoro in più tranches, suddivise nel corso degli anni 2024-2025, e che un aumento dei costi del personale può di fatto rappresentare un evento sopravvenuto in grado di incidere significativamente sull'equilibrio economico della commessa e rendere difficoltoso il mantenimento degli stessi standard qualitativi del servizio;

Atteso che ARCS con nota conservata agli atti del competente ufficio ha richiesto all'Azienda Sanitaria interessata (ASUGI) parere positivo al riconoscimento dell'adeguamento prezzi nei termini indicati di seguito, nonché l'attestazione di compatibilità economica del provvedimento che verrà adottato da ARCS rispetto al bilancio economico di previsione dell'Azienda Sanitaria interessata, e che la spesa derivante dall'atto da adottare trova copertura nei bilanci di previsione dell'Azienda del SSR;

Riscontrato che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) con nota prot. n. 21750 del 09/03/2026, acquisita la prot. Arcs n. 8906, ha precisato che *"Stante che la richiesta risulta essere in linea con le percentuali di aumento previste dal CCNL citato con la presente si attesta la compatibilità economica dell'atto che verrà adottato da ARCS, rispetto al bilancio economico dell'Azienda Sanitaria, in quanto la spesa derivante dall'atto da adottare trova copertura nei bilanci dell'Azienda;"*

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti normativi per il riconoscimento degli adeguamenti richiesti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è individuato nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon, e che rispetto al presente provvedimento non risulta in condizione di conflitto di interesse;

Dato atto che la quantificazione effettiva dell'importo da riconoscere viene demandata all'Azienda titolare del contratto derivato in relazione agli importi fatturati e da fatturare per il servizio in oggetto per i rispettivi periodi di riferimento;

Dato atto che l'emanando provvedimento potrà comportare l'adozione, da parte dell'Azienda del Servizio Sanitario Regionale (ASUGI), di un successivo provvedimento di revisione dei contratti derivati originari;

Dato atto che sulla presente determina è stato espresso il parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità amministrativa e tecnica da parte del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

- **di riconoscere** agli operatori economici di seguito riportati,

LOTTO 4 - DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE;

LOTTO 5 - LA QUERCIA SOC. COOP. SOCIALE;

LOTTO 6 - R.T.I. LA COLLINA SCS-DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE;

LOTTO 7 - R.T.I. LA QUERCIA-DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE- LA COLLINA SCS;

l'adeguamento dei corrispettivi a decorrere dal 01/10/2025 nella misura del +7,07% sul "costo del lavoro" e un aumento del +0,94% sulle "altre voci di costo".

di dare atto che l'adeguamento di cui trattasi comporta un aumento delle condizioni economiche attualmente applicate nella misura percentuale e con la decorrenza così come indicati al punto precedente;

di dare atto che ARCS con note agli atti, ha richiesto all'Azienda Sanitaria interessata (ASUGI) parere positivo al riconoscimento dell'adeguamento prezzi nei termini di cui sopra, nonché l'attestazione di compatibilità economica del provvedimento che verrà adottato da ARCS rispetto al bilancio economico di previsione dell'Azienda Sanitaria interessata, e che la spesa derivante dall'atto da adottare trova copertura nei bilanci di previsione dell'Azienda del SSR, e che la stessa ha in merito riscontrato positivamente, come da comunicazioni conservate agli atti del competente Ufficio;

di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è individuato nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon, e che rispetto al presente provvedimento non risulta in condizione di conflitto di interesse;

di dare atto che la quantificazione effettiva dell'importo da riconoscere viene demandata all'Azienda titolare del contratto derivato in relazione agli importi fatturati e da fatturare per il servizio in oggetto per i rispettivi periodi di riferimento;

di dare atto che l'emanando provvedimento potrà comportare l'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria interessata (ASUGI), di un successivo provvedimento di revisione del contratto di appalto derivato originario;

di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza;

di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Nessun costo consegue direttamente all'adozione del presente atto

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--